



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"
Scuola Infanzia - Primaria - Scuola Secondaria di I grado
21037 Lavena Ponte Tresa (VA)

Via Pezzalunga, 16 – tel. (0332) 55.08.11

vaic82400t@istruzione.it - www.icamanzoni.edu.it/agid/ - vaic82400t@pec.istruzione.it

C.F.: 84004530121

CIRCOLARE N° 80

**A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI I GENITORI
A TUTTO IL PERSONALE**

Oggetto: **Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.**

Con il Decreto Legge del 7 gennaio 2022 il Governo Italiano ha disciplinato le nuove norme di contrasto della Pandemia da SARS-CoV-2 disciplinando la gestione dei casi di positività in ambito scolastico allo scopo di **favorire la ripresa in presenza delle attività scolastiche.**

Con la presente circolare si ritiene utile fornire indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria. Si vuole, inoltre, garantire un rientro in sicurezza per coloro che, durante le feste natalizie, sono stati sottoposti a quarantena o isolamento.

Chiedo anticipatamente scusa per la lunghezza del testo di seguito esposto ma, consapevole della complessità delle disposizioni emanate, sono certo che il contenuto di questa circolare potrà essere un utile ed efficace supporto per l'effettiva comprensione di tali disposizioni.

RIENTRO IN SICUREZZA

- Gli alunni che sono stati sottoposti a provvedimento di quarantena durante le feste natalizie perché **contatti stretti di caso positivo** devono rientrare a scuola con:
 - 1) provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS (metodologia da privilegiare);
 - 2) in casi eccezionali che prevedono ritardi nel rilascio del documento di riammissione, è possibile rientrare con la presentazione di tampone negativo a 7/10 giorni e relativo

provvedimento di inizio quarantena (e certificato vaccinale per le sole evenienze di riammissione dopo 7 giorni).

- Gli alunni che sono stati sottoposti a provvedimento di isolamento perché **positivi** devono rientrare a scuola con attestazione di fine isolamento rilasciato da ATS e tampone negativo.

I documenti sanitari richiesti potranno essere:

- inviati in segreteria tramite mail;
- inviati tramite l'alunno che provvederà a consegnarli all'insegnante della prima ora di lezione (l'insegnante provvederà a sua volta a farli recapitare presso la segreteria).

MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA'

In questa sezione sono riprese le prescrizioni di cui al decreto legge, distinte secondo il diverso grado di istruzione.

❖ SCUOLA INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione/gruppo classe vengono disposte le seguenti misure:

- Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo classe del positivo si prevede:
 - 1) Attività didattica: sospesa per 10 giorni.
 - 2) Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita con tampone molecolare o antigenico negativo.
- Per il personale (della scuola e esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

❖ **SCUOLA PRIMARIA**

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure

- Per i bambini appartenenti alla stessa classe del positivo si prevede:
 - 1) Attività didattica: in presenza.
 - 2) Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra e non recarsi a scuola.
- Per il personale (della scuola e esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi nella classe vengono disposte le seguenti misure

- Per i bambini appartenenti alla stessa classe del positivo si prevede:
 - 1) Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni.
 - 2) Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con fine quarantena documentata da tampone molecolare o antigenico negativo.
- Per il personale (della scuola e esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

❖ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure

- Per gli allievi appartenenti alla stessa classe del positivo si prevede:
 - 1) Attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
 - 2) Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
- Per il personale (della scuola e esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale

- Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - 1) Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
 - 2) Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con fine quarantena documentata da tampone molecolare o antigenico negativo.
- Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) o che siano guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - 1) Attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
 - 2) Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. La scuola, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo caso specifico. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *"per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo"*.
- Per il personale (della scuola e esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

- 3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
- non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In presenza di almeno tre casi positivi nella classe vengono disposte le seguenti misure

- Per gli alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
 - 1) Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni.
 - 2) Misura sanitaria: si applica quanto previsto per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022:

- per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

- per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- *il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19"*
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NATALE BEVACQUA